



DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
E MARKETING TERRITORIALE  
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive

## PROTOCOLLO D'INTENTI

tra

**COMUNE DI MILANO, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL  
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, GRANDE DISTRIBUZIONE  
ORGANIZZATA, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI  
CONSUMATORI**

**in materia di calendario di aperture e chiusure per gli esercizi  
commerciali in sede fissa**

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 23 dicembre 2011, con cui è stata modificata la lettera d-bis (introdotta dall'art. 35, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111) dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248) dispone quanto segue :

*1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:*

*(omissis)  
d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;  
(omissis)»”;*

Tale disciplina normativa che ha, allo stato, determinato rilevante incertezza normativa e il conseguente proliferare di contenziosi giudiziari, ha, altresì, comportato la attuale inapplicabilità delle disposizioni normative contenute sia nella legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 in materia di disciplina degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, sia l'ordinanza sindacale orari P.G. 874706/2003 sia le determinazioni dirigenziali PG 25604/2012 e PG 26004/2012, che individuavano alcuni giorni di festività civili e religiose durante i quali gli esercizi commerciali dovevano in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva.



Premesso che

le principali festività civili e religiose rappresentano alto valore simbolico per l'intera comunità milanese che le riconosce quali momenti importanti di coesione e senso di appartenenza ed esprimono i capisaldi e le basi della storia del nostro Paese, della nostra democrazia costituendo valori di riferimento (libertà, democrazia, lavoro e valori della Costituzione della Repubblica) per tutti i cittadini del nostro Paese.

La liberalizzazione di orari e giornate di apertura degli esercizi commerciali, comportando una totale assenza di interventi di coordinamento da parte dell'ente locale, non consente di razionalizzare l'offerta commerciale in un'ottica di sistema territoriale, nell'ambito di azioni di sostegno ai comuni per il piano degli orari e dei distretti urbani del commercio, come strumento della composizione delle esigenze e degli interessi in vista di più elevati livelli di qualità della vita.

Questa situazione richiama tutti ad iniziare a praticare forme di responsabilità sociale di impresa. È necessario che, nell'attuazione del processo di armonizzazione degli "orari della città", i legittimi interessi sia dei lavoratori del commercio, sia delle associazioni di categoria e della grande distribuzione organizzata, così come del commercio al dettaglio di vicinato, trovino un equilibrio con gli interessi pubblici attraverso un volontario coordinamento operabile con un protocollo d'intenti tra tutti i soggetti a diverso modo interessati.

Pertanto, tutto quanto sopra premesso,

il Comune di Milano, le organizzazioni di categoria del commercio e dell'artigianato, della grande distribuzione organizzata, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei consumatori, dando atto che in sedi ed ambiti diversi - da quelli sindacali a quelli giudiziari - alcune delle parti sottoscrittrici hanno assunto posizioni sostanziali e processuali cui non rinunciano con il presente atto, sottolineandone la validità anche in questa sede, si impegnano a sostenere la tutela dei seguenti valori e obiettivi:

1. la promozione della chiusura degli esercizi di vendita nelle seguenti festività ritenute meritevoli di interesse generale e in ragione del valore sociale, culturale, religioso di tutela dei consumatori e protezione sociale dei lavoratori, di valore fondamentale e irrinunciabile: 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 e 26 dicembre;
2. salvo concertate iniziative di rilevante interesse per la Città di Milano, contenere ragionevolmente l'apertura degli esercizi commerciali tra le ore 7 e le ore 22;
3. con riferimento al mese di agosto, sostenere e promuovere almeno il 30 % di aperture degli esercizi commerciali, per ogni singola Zona di decentramento, per tutti i settori merceologici;





4. valutare e promuovere, attraverso l'organismo di governo dei DUC (Distretti Urbani del Commercio), orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che siano contestualizzati alle specifiche esigenze/vocazioni degli ambiti territoriali di riferimento;
5. con riguardo al corrente anno, in relazione alla presenza a Milano di Papa Benedetto XVI, in occasione del Settimo incontro mondiale delle Famiglie e quindi la sua unicità, nella data del 2 giugno non si terrà conto dei sopracitati indirizzi, così rimanendo facoltà di apertura degli esercizi commerciali.

I sottoscrittori si impegnano a monitorare la sperimentazione, l'evoluzione e gli effetti del presente protocollo, definendo momenti di incontro trimestrali a partire dalla sottoscrizione dello stesso.